

Emergenza Covid-19 ♦ Update/52 ♦ 12.11.2020

In evidenza



♦ “FONDO NUOVE COMPETENZE”: A.N.P.A.L. ha pubblicato l’avviso che definisce le modalità di accesso per la presentazione delle domande di contributo.

Pubblicato il Bando ANPAL, che consente l’invio delle domande per ottenere i contributi del Fondo Nuove Competenze, istituito dal “Decreto Rilancio” e rifinanziato dal “Decreto Agosto”, per un totale di 730 milioni di euro. Ne sono destinatari i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi sindacali di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

♦ A.N.P.A.L.: “IO Lavoro”, incentivo occupazionale per l’assunzione di giovani e disoccupati - La Circolare ed il Messaggio INPS del 10.11.2020 con i chiarimenti.

*L’ANPAL, con il decreto direttoriale n.52 dell’ 11-02-2020, aveva istituito un bonus assunzioni a favore di datori di lavoro privati che assumono giovani e disoccupati anche di lungo periodo. Si tratta dell’incentivo “IO Lavoro”, che ha la forma di un **esonero contributivo**, quindi consiste in uno sconto sui contributi che deve versare il datore di lavoro. L’INPS, in quanto ente gestore della misura, ha fornito, attraverso la circolare n. 124 del 26.10.2020 e il successivo Messaggio n. 4191 del 10.11.2020 tutte le indicazioni ed i chiarimenti per accedere a questa prestazione.*

Ultim’ora



♦ REGIONE EMILIA ROMAGNA: Ordinanza n.216 del 12.11.2020 contenente misure anti-assembramento, in vigore dal prossimo 14 Novembre e fino al 3 Dicembre.

Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, insieme ai Presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Zaia e Fedriga, due regioni vicine e in fascia gialla come la nostra, hanno oggi concordato ordinanze regionali con misure ulteriormente restrittive, per evitare gli assembramenti. Dal 14 Novembre prossimo e fino al 3 Dicembre, saranno quindi in vigore le nuove disposizioni.



◆ **“FONDO NUOVE COMPETENZE”**: A.N.P.A.L. ha pubblicato l’Avviso che definisce le modalità di accesso per la presentazione delle domande di contributo.



Publicato l’Avviso ANPAL, che consente l’invio delle domande per ottenere i contributi del Fondo Nuove Competenze, istituito dal “Decreto Rilancio” e rifinanziato dal “Decreto Agosto”, per un totale di 730 milioni di euro. Ne sono destinatari i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi sindacali di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Istituito dal **“Decreto Rilancio”** con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro, il Fondo Nuove Competenze è stato poi incrementato dal **“Decreto Agosto”** con ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e altri 300 milioni di euro per l’anno 2021, portando lo stanziamento a **730 milioni**, che potranno essere integrati con risorse messe a disposizione dalle Regioni, dai Programmi operativi nazionali e regionali del Fondo Sociale Europeo e dai Fondi paritetici interprofessionali.

→ Il **9 Ottobre 2020**, il Ministro del Lavoro - di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze-, ha firmato il **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con cui sono stati **individuati i criteri** e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del **Fondo Nuove Competenze**, istituito presso l’ANPAL ai sensi dell’art. 88 co.1 del D.L. 19.05.2020, n.34.

→ Il **22 ottobre 2020** il decreto è stato **registrato alla Corte dei Conti**, che ne ha autorizzato l’impegno e la copertura di spesa per i complessivi 730 milioni previsti.

→ Infine, con **Determina n. 461 del 4 Novembre 2020**, l’A.N.P.A.L., Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ha pubblicato l’[avviso](#) con cui disciplina le modalità per l’accesso al Fondo Nuove Competenze (FNC) e che ha aperto i termini per la presentazione delle istanze.

La misura ha l’obiettivo di **innalzare il livello del capitale umano** e risponde, da un lato, alla necessità di **accompagnare la fase di ripresa delle imprese** e di **riallineare le competenze** del proprio personale ai nuovi fabbisogni; dall’altro, di sostenere i lavoratori nell’**accrescere e rinnovare** le proprie competenze, nonché **la capacità di adattarsi al cambiamento** e di dotarsi di strumenti utili ad affrontare le nuove condizioni del mercato del lavoro, determinate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I datori di lavoro possono realizzare **specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro** per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali **parte dell’orario di lavoro viene finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore**.

Il Fondo Nuove Competenze **copre gli oneri relativi alle ore di frequenza dei percorsi formativi** di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati, **comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali**.

Fondo Nuove Competenze, le modalità di accesso previste dal Bando ANPAL



Destinatari

La misura si rivolge ai **datori di lavoro privati** che stipulino, **entro il 31 dicembre 2020**, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro dei propri lavoratori, per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa o per favorire percorsi di ricollocazione. **La riduzione dell'orario di lavoro dovrà essere finalizzata ad apposti percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.**

Il Fondo nuove competenze è aperto alle imprese con CCNL sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e riguarda i lavoratori dipendenti o in somministrazione per i quali viene ridotto l'orario di lavoro, a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall'accordo collettivo.

Contenuti degli accordi

Gli accordi collettivi devono:

- ✓ **individuare i fabbisogni del datore di lavoro** in termini di nuove o maggiori competenze, collegate all'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di prodotto, di processo o servizi, **o fare riferimento allo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore**, anche al fine di promuovere processi di mobilità o ricollocazione in altre realtà lavorative;
- ✓ **essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020**;
- ✓ **individuare i progetti formativi**;
- ✓ **definire il numero dei lavoratori** coinvolti negli interventi formativi;
- ✓ **stabilire il numero di ore dell'orario di lavoro convertite in formazione**, entro il limite massimo di 250 ore per ciascun dipendente;
- ✓ **nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa**, gli accordi devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

Domanda ad ANPAL

La domanda per accedere al Fondo nuove competenze:

- ✓ **può essere presentata**, come da Avviso di ANPAL, **a partire dal 4 novembre** e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o da un suo delegato; la delega deve avvenire per iscritto e deve essere allegata all'istanza di contributo, corredata dal documento di identità del delegante. **L'istanza può essere sottoscritta anche digitalmente.**

- ✓ **la domanda per l'accesso al Fondo nuove competenze deve essere presentata mediante i modelli** presenti negli allegati pubblicati da ANPAL insieme all'Avviso.
- ✓ l'istanza può essere per la **singola azienda** (Modello A) o anche **cumulativa** (Modello B);
- ✓ **nel caso di gruppi societari**, l'istanza può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate;
- ✓ **in caso di istanza cumulativa presentata da una società capogruppo** o da Fondo Paritetico Interprofessionale ovvero da Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, i documenti, di seguito indicati, devono essere allegati per singola impresa controllata o aderente. **La società capogruppo può stipulare un unico accordo collettivo per tutte le società controllate;**
- ✓ **nel caso in cui le imprese accedano al Fondo Nuove Competenze per il tramite di avvisi** su conto sistema di un Fondo Paritetico Interprofessionale o tramite il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, l'istanza può essere presentata dal Fondo in nome e per conto delle imprese aderenti;
- ✓ alla domanda, **per entrambe le tipologie** - singola o cumulativa -, deve essere **allegata la seguente documentazione:**
 - l'**accordo collettivo**;
 - il **progetto formativo** con le caratteristiche previste dall'art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori) del Decreto di attuazione e dell'art. 1 dell'Avviso di ANPAL;
 - l'**elenco dei lavoratori coinvolti**, con l'indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze;
 - l'**eventuale delega del rappresentante legale** corredata da **documento di identità** del delegante.

ANPAL per le domande di accesso al Fondo, come anche per il saldo, metterà a disposizione un **applicativo** e ne darà notizia quando sarà **online**. Per l'accesso sarà fondamentale avere le credenziali **SPID**.

Fino a quella data la domanda potrà essere inviata tramite l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dedicato: fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it.

Caratteristiche dei progetti

In linea con gli standard italiani e comunitari in materia di innalzamento dei livelli delle competenze professionali, ciascun **progetto** deve mettere in evidenza:

- ✓ **le modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore;**

- ✓ **le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento**, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi, coerente con gli standard professionali e di qualificazione;
- ✓ **le modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze che devono essere acquisite** al termine dei percorsi e i **soggetti incaricati** della messa in trasparenza e attestazione.

Soggetti erogatori della formazione

I soggetti erogatori dei percorsi formativi oggetto delle domande di contributo devono essere:

- ✓ enti accreditati a livello nazionale e regionale;
- ✓ altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente svolgono attività di formazione;
- ✓ università statali e non;
- ✓ istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- ✓ centri per l'istruzione degli adulti;
- ✓ Istituti Tecnici Superiori, ITS;
- ✓ centri di ricerca;
- ✓ **soggetto erogatore della formazione può essere anche l'impresa stessa che richiede l'accesso al Fondo Nuove Competenze**, a condizione di dimostrare il possesso dei requisiti necessari.

Durata dei progetti

- ✓ Le attività per lo sviluppo delle competenze finanziate dal Fondo dovranno **concludersi entro 90 giorni dall'approvazione della domanda da parte di ANPAL**. Il limite temporale si eleva a 120 giorni, se sono coinvolti anche Fondi interprofessionali.
Infatti, i **Fondi paritetici interprofessionali**, possono interagire con questa misura sia attraverso il finanziamento di azioni formative per le singole imprese, sia mediante la pubblicazione di appositi avvisi per la concessione di finanziamenti, che facciano riferimento alle finalità del Fondo Nuove Competenze.
- ✓ I progetti di formazione dovranno comunque **concludersi entro il 31.12.2020**, ma il loro svolgimento potrà protrarsi oltre questa data, **a condizione che il percorso di apprendimento abbia avuto inizio entro la fine del corrente anno** (NB. Si rileva che questa prescrizione contenuta nel decreto, non viene invece specificata nell'avviso).

Modalità di valutazione

- ✓ Le domande verranno valutate, secondo l'**ordine cronologico di presentazione**, dall'ANPAL, che determinerà anche l'**importo massimo riconoscibile** al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.
- ✓ **Al momento della ricezione della domanda**, se la documentazione è incompleta, ANPAL invia al soggetto richiedente una richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione ricevuta. Il soggetto richiedente, **entro e non oltre 10 giorni** di calendario dalla ricezione della

richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, provvede a trasmettere la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti, pena la sospensione dell'istanza e la decadenza dell'ordine cronologico di presentazione. In caso di non adeguatezza e completezza della documentazione e delle integrazioni presentate, l'istanza è rigettata.

- ✓ Ai fini dell'approvazione dell'istanza, ANPAL richiede alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere, **tenendo conto anche della programmazione regionale**, un parere sul progetto formativo. Decorso i 10 giorni dalla data di richiesta, il parere si intende acquisito positivamente per **silenzio assenso**.
- ✓ **In funzione dell'esito delle verifiche del possesso dei requisiti e del parere della Regione** interessata dal progetto formativo, ANPAL **approva o rigetta l'istanza** di contributo. In entrambi i casi al soggetto richiedente è notificato l'esito. **Nel caso di approvazione la notifica è corredata dell'informazione relativa al contributo massimo erogabile.**
- ✓ L'approvazione dell'istanza di contributo determina per il soggetto richiedente, nel caso di istanza singola, e per il singolo datore di lavoro, nel caso di istanza cumulativa, l'erogazione a titolo di **anticipazione del 70% del contributo concesso**.

Modalità di erogazione del contributo

- ✓ L'**erogazione** del contributo avverrà con **cadenza trimestrale tramite INPS**, nei limiti dell'importo massimo riconosciuto da ANPAL.
- ✓ Il contributo sarà erogato in due tranches: **anticipazione del 70% ad approvazione dell'istanza e saldo a completamento delle attività formative**. Per ottenerlo, occorrerà presentare apposita rendicontazione, attraverso il Modello Richiesta di saldo **entro i successivi 40 giorni**.
- ✓ **ANPAL trasferirà a INPS** una anticipazione di 10 milioni di euro prima dell'avvio dell'erogazione del contributo ed erogherà a INPS, con cadenza trimestrale, le risorse del Fondo Nuove Competenze. Tra ANPAL e INPS verrà stipulata un'apposita **convenzione**.
- ✓ **ANPAL opererà il monitoraggio** del Fondo a cadenza trimestrale comunicando gli esiti a tutte le Amministrazioni interessate.

Link per i riferimenti normativi:

[Avviso Fondo nuove competenze \(pdf\)](#)

[Determina n. 461 del 04.11.2020 \(pdf\)](#)

[Allegato 1a \(pdf - word\)](#)

[Allegato 1b \(pdf - word\)](#)

[Allegato 2 \(xls\)](#)

[Allegato 3a \(pdf - word\)](#)

[Allegato 3b \(pdf - word\)](#)

[Allegato 4 \(xls\)](#)

[Allegato 5 \(pdf\)](#)

◆ A.N.P.A.L.: “IO Lavoro”, incentivo occupazionale per l’assunzione di giovani e disoccupati – La Circolare ed il Messaggio INPS del 10.11.2020 con i chiarimenti.



L’ANPAL, con il decreto direttoriale n.52 del 11-02-2020, aveva istituito un bonus assunzioni a favore di datori di lavoro privati che assumono giovani e disoccupati anche di lungo periodo. Si tratta dell’incentivo “IO Lavoro”, che ha la forma di un **esonero contributivo**, quindi consiste in uno sconto sui contributi che deve versare il datore di lavoro. L’INPS, in quanto ente gestore della misura, ha fornito, attraverso la circolare n. 124 del 26.10.2020 e il successivo Messaggio n. 4191 del 10.11.2020 tutte le indicazioni ed i chiarimenti per accedere a questa prestazione.

Di cosa si tratta

È un incentivo che spetta per assunzioni di persone disoccupate tramite:

- ✓ **contratto a tempo indeterminato**, anche a scopo di somministrazione;
- ✓ **contratto di apprendistato professionalizzante**;
- ✓ **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per soci lavoratori di cooperative**;
- ✓ l’incentivo è riconosciuto anche per l’attivazione di **contratti di lavoro a tempo parziale** e per la **trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato**.

A chi è rivolto

Ai **datori di lavoro privati** che assumano nuovo personale sul territorio nazionale nel periodo tra il **1° gennaio e il 31 dicembre 2020**.

Il personale da assumere **non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi** con lo stesso datore di lavoro e deve possedere le seguenti caratteristiche:

- ✓ **età compresa tra i 16 anni e 24 anni**;
- ✓ **25 anni e oltre, senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**.

Come funziona

Le aziende potranno avere l’incentivo, **pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro**, con esclusione di premi e contributi Inail, **per un periodo di 12 mesi** a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui. L’incentivo è **cumulabile** con altre tipologie di incentivi.

Come si richiede

Le aziende devono seguire le indicazioni della **circolare INPS** che rendono operativo l’incentivo.

Le domande vanno presentate online sul portale INPS, che le autorizza nei limiti delle risorse disponibili. **Lo stanziamento complessivo ammonta a € 329.400.000**.

Le risorse sono a valere sul Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione (Pon Spao), finanziato dal Fondo sociale europeo 2014-2020 e sul Programma operativo complementare Sistemi di politiche attive per l’occupazione (Poc Spao).

I chiarimenti INPS: Circolare n.124 del 26.10.2020 e Messaggio n. 4191 del 10.11.2020

→ 1) L'INPS, con **circolare n. 124 del 26 Ottobre scorso**, aveva fornito le indicazioni operative per la fruizione del beneficio.

ASSUNZIONI INCENTIVABILI

Sono incentivabili le assunzioni che possiedono le seguenti caratteristiche:

- ✓ cadono nel periodo compreso tra il **1° gennaio** e il **31 dicembre 2020**;
- ✓ sono effettuate mediante contratto a **tempo indeterminato**, anche a scopo di somministrazione e nel caso di **trasformazione di un rapporto a tempo determinato in tempo indeterminato**, o di apprendistato professionalizzante;
- ✓ **gli assunti non hanno avuto un rapporto lavorativo con il medesimo datore di lavoro** negli ultimi 6 mesi;
- ✓ **la sede di lavoro** è ubicata in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna.

Il nuovo incentivo assunzioni è riconosciuto anche in caso di lavoro a **tempo parziale** e per i **soci lavoratori** delle **cooperative**, se sono assunti con contratto di lavoro subordinato.

Restano **esclusi** i **lavoratori domestici, occasionali** o **intermittenti**.

IMPORTO DELL'AGEVOLAZIONE

L'incentivo "IO Lavoro" consiste in uno **sgravio fiscale** per le aziende che assumono giovani e disoccupati per il periodo di un anno (**12 mesi**), fino ad un **importo massimo** di **8.060 euro** per ciascun lavoratore assunto.

Il bonus è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL ed il massimale (importo massimo annuale) è **proporzionalmente ridotto in caso di orario di lavoro part time**.

L'agevolazione deve essere **fruita entro il 28 febbraio 2022**, pena la decadenza.

CUMULABILITA' CON ALTRI INCENTIVI

L'incentivo assunzioni "IO Lavoro" è **cumulabile con le seguenti agevolazioni**:

- ✓ **Reddito di Cittadinanza**;
- ✓ **Bonus assunzioni Reddito di Cittadinanza** per incentivare l'**assunzione** dei **beneficiari** del RdC;
- ✓ **altri benefici economici** introdotti e attuati, a favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio regionale, dalle Regioni 'meno sviluppate' (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), 'più sviluppate' (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o 'in transizione' (Abruzzo, Molise e Sardegna);

- ✓ **“Bonus lavoro giovani”** per l’assunzione stabile di **giovani fino a 35 anni** di età, fino ad un limite massimo annuale di 8.060 euro. Per estendere la cumulabilità con questo incentivo del nuovo bonus, inizialmente non prevista, l’ANPAL ha pubblicato un apposito **DECRETO DIRETTORIALE** (Pdf 475Kb).

COME PRESENTARE LA DOMANDA

I datori di lavoro privati che hanno diritto agli incentivi assunzioni “IO Lavoro” devono presentare una **domanda preliminare** all’INPS, attraverso l’apposito **modulo telematico** disponibile sul [portale web](#) dell’ente, accessibile seguendo il percorso *Accedi ai servizi > Altre tipologie di utente > Aziende, consulenti e professionisti > Servizi per le aziende e consulenti > Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)*, secondo le modalità indicate dall’INPS con *circolare n. 124*.

Una volta ricevute le istanze, l’INPS provvede ad effettuare le seguenti operazioni:

- ✓ **individua l’importo dell’incentivo dovuto**, in base alla durata del contratto e alla retribuzione prevista;
- ✓ **verifica i requisiti di ammissione** al beneficio;
- ✓ **accerta la disponibilità economica** a valere sulla dotazione finanziaria per l’erogazione del bonus;
- ✓ **in caso di esito positivo**, comunica al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’agevolazione;
- ✓ una volta autorizzato l’incentivo, **eroga il beneficio tramite conguaglio** sulle denunce contributive.

Si precisa che il bonus “IO Lavoro” è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare. Nel caso di assunzioni effettuate prima dell’attivazione del modello online per fare domanda, l’incentivo è riconosciuto in base all’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

→ 2) L’INPS, con il **Messaggio n. 4191 del 10 Novembre 2020**, ha ritenuto di fornire ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’incentivo alle assunzioni “IO Lavoro” e sui tempi di elaborazione delle istanze presentate dai datori di lavoro interessati.

2.1 L’Istituto spiega, in primo luogo, quali sono i **requisiti soggettivi che devono avere i lavoratori**, al momento dell’assunzione, per poter usufruire del beneficio in esame:

- devono essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015**, cioè soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro **l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa** e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;
- se il lavoratore ha un’età compresa tra 16 e 24 anni**, cioè 24 anni e 364 giorni, alla data di assunzione, per accedere al beneficio è sufficiente che risulti disoccupato; i lavoratori che hanno

già compiuto 25 anni di età devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi al momento dell'assunzione/trasformazione incentivata;

- c) **si considera privo di impiego regolarmente retribuito** chi, nei 6 mesi precedenti l'assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi oppure ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato percependo un reddito corrispondente a un'imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti in base all'art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui redditi.

2.2. A questo proposito, l'INPS comunica che **si è reso necessario sospendere la verifica del requisito riguardante lo stato di "privo di impiego"**, al fine di permettere all'ANPAL il consolidamento degli aggiornamenti procedurali per effettuare tale verifica.

Pertanto, alcune istanze sono state contraddistinte da un **esito provvisorio di "KO-Non accolta"**. **Potranno però essere nuovamente inviate, secondo le indicazioni che verranno comunicate direttamente dall'Inps ai soggetti che le hanno inserite.**

Per questi motivi, l'Istituto, al fine di agevolare l'autorizzazione alla fruizione del beneficio, ha previsto una differente tempistica di elaborazione delle istanze presentate dai datori di lavoro interessati:

- a. **per le richieste pervenute entro il 6 novembre 2020** e per quelle trasmesse nel periodo **tra il 7 novembre 2020 e il 16 novembre 2020**, è data priorità di elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020);
- b. **le domande relative ad assunzioni effettuate tra il 27 ottobre e il 16 novembre 2020**, saranno invece elaborate secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- c. **le istanze inviate a decorrere dal 17 novembre 2020** saranno elaborate in ordine cronologico, indipendentemente dalla data di assunzione/trasformazione.

L'INPS ricorda infine che, in tutte le ipotesi in cui sarà accolta l'istanza di prenotazione trasmessa, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, avrà **l'onere di comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione**, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata a suo favore.

Link per i riferimenti normativi:

[MESSAGGIO INPS n. 4191 del 10 novembre 2020](#)

[Circolare Inps n. 124 del 26 ottobre 2020](#)

[D.D. n. 66 del 21 febbraio 2020](#)

[D.D. n. 52 dell'11 febbraio 2020](#)

ULTIM'ORA!

- ◆ **REGIONE EMILIA ROMAGNA: Ordinanza n.216 del 12.11.2020 contenente misure anti-assembramento, in vigore dal prossimo 14 Novembre e fino al 3 Dicembre.**

The infographic is a vertical poster with a dark blue background. At the top left is the logo of the Regione Emilia-Romagna. To its right is a yellow map of the region. Further right is a yellow dotted circle with a blue arrow pointing towards it. The main title is 'MISURE ANTI-COVID' in yellow and 'NUOVA ORDINANZA REGIONALE' in white. Below this, it says 'in vigore in Emilia-Romagna dal 14 novembre al 3 dicembre'. The central part of the poster is a white rounded rectangle containing eight items, each with an icon and text. The items are: 1. A face mask icon: 'Mascherina obbligatoria, sempre indossata fuori casa.' 2. A shopping bag icon: 'Complessi commerciali e medie-grandi aree di vendita chiusi nei festivi e prefestivi (eccetto farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie, edicole)'. 3. A restaurant icon: 'Stop a ogni attività di vendita nei festivi eccetto gli esercizi di ristorazione, farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie, edicole'. 4. A shopping cart icon: 'Nei negozi un solo componente per famiglia, fatto salvo chi accompagna persone con difficoltà o minori di 14 anni'. 5. A market stall icon: 'Stop ai mercati comunali settimanali (le altre attività affini sono già sospese), a meno che non vi siano Piani dei Comuni che prevedano regole specifiche di sicurezza'. 6. A glass of wine icon: 'Consumazione alimenti/bevande vietata in aree pubbliche o aperte al pubblico. Dalle 15 alle 18 somministrazione e consumazione solo da seduti fuori e dentro i locali'. 7. A person walking icon: 'Attività sportiva e motoria nelle aree verdi e periferiche, no nei centri storici e aree affollate'. 8. A book icon: 'Stop lezioni educazione fisica, canto, strumenti a fiato nelle scuole primarie e secondarie di primo grado (in attesa indicazioni Cts)'. At the bottom of the white box is the website 'www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus' in yellow.

Regione Emilia-Romagna

MISURE ANTI-COVID

NUOVA ORDINANZA REGIONALE

in vigore in **Emilia-Romagna** dal 14 novembre al 3 dicembre

- Mascherina obbligatoria**, sempre indossata **fuori casa**.
- Complessi commerciali e medie-grandi aree di vendita chiusi** nei **festivi** e **prefestivi** (eccetto farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie, edicole)
- Stop a ogni attività di vendita nei festivi** eccetto gli **esercizi di ristorazione**, farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie, edicole
- Nei negozi un solo componente per famiglia**, fatto salvo chi accompagna **persone con difficoltà** o **minori di 14 anni**
- Stop ai mercati comunali settimanali** (le altre attività affini sono già sospese), a meno che non vi siano **Piani dei Comuni** che prevedano regole specifiche di sicurezza
- Consumazione alimenti/bevande vietata in aree pubbliche** o aperte al pubblico. **Dalle 15 alle 18** somministrazione e **consumazione solo da seduti** fuori e dentro i locali
- Attività sportiva e motoria nelle aree verdi** e periferiche, **no nei centri storici** e aree **affollate**
- Stop lezioni educazione fisica, canto, strumenti a fiato** nelle **scuole primarie e secondarie** di primo grado (in attesa indicazioni Cts)

www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus

L'Ordinanza di oggi è stata presa dal Presidente **Stefano Bonaccini** in accordo con i Presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispettivamente **Luca Zaia** e **Massimiliano Fedriga**, d'intesa con il Ministro alla Salute, **Roberto Speranza**, per limitare ulteriormente situazioni a rischio, gli spostamenti e, soprattutto, gli assembramenti e la concentrazione di persone che si sono visti anche lo scorso fine settimana. L'ordinanza è stata condivisa anche con i prefetti, per sottolineare la necessità di controlli più stringenti e conseguenti sanzioni, insieme alle amministrazioni locali.

Dal 14 Novembre prossimo e fino al 3 Dicembre, saranno quindi in vigore le nuove restrizioni, così come sintetizzate nella locandina sopra riportata; di seguito il dettaglio delle misure adottate.

Ordinanza Regionale n. 216 del 12.11.2020: nuove misure anti assembramenti.

✓ **Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa**

Fuori dall'abitazione, l'uso della mascherina è sempre obbligatorio. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso poi di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.

✓ **Attività sportiva nelle aree verdi, no nei centri storici e nelle aree affollate**

E' consentito svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.

✓ **Consumazione alimenti e bevande vietata in area pubblica o aperta al pubblico, dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione solo da seduti fuori e dentro i locali**

Dalle 15 alle 18, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, in posti regolarmente collocati. La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all'interno che all'esterno dei locali.

✓ **Nei negozi ed esercizi di vendita di generi alimentari una sola persona per nucleo familiare**

Negli esercizi di vendita di generi alimentari l'accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

✓ **Stop ai mercati in assenza di regole precise fissate dai Comuni**

E' vietata l'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:

- a) una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020. Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività già sospesa.

Il riferimento è naturalmente ai soli **mercati comunali settimanali**, essendo ogni altra attività affine già sospesa.

✓ **Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali chiusi nei prefestivi, nei festivi stop anche a qualsiasi attività di vendita**

Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.

✓ **Consegne a domicilio sempre consentite e fortemente raccomandate**

La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

✓ **Scuole, sospese ginnastica, lezioni di canto e strumenti a fiato**

Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti insegnamento (a rischio elevato): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. Tale misura viene prudenzialmente introdotta, nell'attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.

*Link al testo del provvedimento - pubblicato il 12.11.2020 14:35 - ultima modifica 12.11.2020 ore 18:26
Ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020*

	<p style="text-align: center;">Per informazioni e chiarimenti contattare i nostri uffici: tel. 0547 642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it</p>
<p>Clausola di esclusione di responsabilità</p>	<p><i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p>